

## Retribuzione dell'apprendista: la Finanziaria scioglie i nodi

di Danilo Papa

Le problematiche legate alla copresenza dell'istituto del sottoinquadramento e della gradualità retributiva nel nuovo apprendistato sembrano essere definitivamente superate grazie all'intervento della Finanziaria 2010 (art. 2, comma 155, l. n. 191/2009), che sembra aver "validato" le più recenti posizioni interpretative del Ministero del lavoro.

L'applicazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 – secondo il quale «durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto» – ha dovuto infatti confrontarsi con quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della l. n. 25/1955, che prevede una retribuzione «graduata anche in rapporto all'anzianità di servizio», istituto considerato pienamente applicabile anche al nuovo apprendistato già con circolari n. 40/2004 e 30/2005 del Ministero del lavoro.

### L'evoluzione interpretativa del Ministero

L'"evoluzione interpretativa" del Ministero del lavoro ha dunque inizio con la citata circolare n. 40/2004, con la quale l'amministrazione spiega che l'istituto del sottoinquadramento incide inevitabilmente anche sotto un profilo retributivo; infatti «il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale».

Un anno dopo, con circolare n. 30/2005, si conferma tale impostazione. Qui il Ministero chiarisce che la retribuzione dell'apprendista «è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale dell'apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell'anzianità dell'apprendista».

A ciò si sono aggiunti i chiarimenti espressi nell'interpello n. 28/2007, in cui la Fiom-Cgil, la Fim-Cisl e l'Uilm-Uil chiedevano se fosse possibile utilizzare ambedue i meccanismi – sottoinquadramento *ex art. 53*, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, e gradualità retributiva *ex art. 13*, comma 1, l. n. 25/1955 – ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere all'apprendista. Al quesito è stata data risposta negativa giacché – secondo il Ministero – se si ammettesse il cumulo tra i due meccanismi di determinazione della retribuzione, si recherebbe un danno al lavoratore al quale sarebbe dunque corrisposta una retribuzione inferiore a quella derivante dalla applicazione del solo sistema di sottoinquadramento previsto dal d.lgs. n. 276/2003. Spiega dunque in questa sede il Ministero che il rapporto tra le norme in questione «deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività» cosicché, rispetto al nuovo

apprendistato, la determinazione della retribuzione da corrispondere al lavoratore dovrà avvenire ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 salvo che, in forza del principio del favor prestatoris, dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il dipendente.

A distanza di un anno, con la circolare n. 27/2008 il Ministero fornisce una soluzione interpretativa diametralmente opposta, ammettendo in sostanza una combinazione tra il meccanismo del sottoinquadramento e quello della gradualità retributiva. Del resto, a parere di chi scrive, il nuovo orientamento è in linea con la chiara volontà del legislatore, espressa con il d.l. n. 112/2008, di affidare alla contrattazione collettiva una maggiore autonomia nella disciplina non solo formativa dell'apprendistato.

## **L'intervento risolutore della Finanziaria 2010**

L'evoluzione interpretativa sinteticamente esposta è stata definita più recentemente dal legislatore che, con l'art. 2, comma 155, della l. n. 191/2009 (Finanziaria 2010), introduce il comma 1-*bis* all'art. 53 del d.lgs. n. 276/2003, riaffermando la possibilità di applicare l'istituto della gradualità retributiva anche in riferimento al nuovo apprendistato.

Secondo il dettato normativo, dunque, «i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

L'introduzione della norma evidenzia pertanto quanto già chiarito dal Ministero con la circolare n. 27/2008, ossia che l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 «è [...] una norma sull'inquadramento degli apprendisti» e che i suoi effetti limitativi si svolgono su tale piano, rimanendo nella facoltà delle parti sociali la determinazione del quantum retributivo, anche utilizzando l'istituto della gradualità già normato dalla l. n. 25/1955.

In effetti, se si vuol dare significato alla scelta del legislatore, non è possibile pensare – come fatto in un primo tempo dallo stesso Ministero del lavoro sulla scorta tuttavia del diverso quadro normativo – che uno dei due istituti (sottoinquadramento e gradualità) possa “soccombere” all'altro secondo un criterio di “alternatività”. La svolta chiarificatrice della Finanziaria è infatti proprio questa: porre i due istituti sullo stesso piano – quello normativo – equivale a dire che gli stessi non possono ritenersi incompatibili e che, pertanto, al sottoinquadramento non può darsi un significato diverso da quello già indicato dalla circolare n. 27/2008 e cioè quello di essere semplicemente una norma “sull'inquadramento degli apprendisti”.

## **Ulteriori riflessioni**

L'intervento riformatore spinge ad ulteriori riflessioni, legate invece alla indicazione data dal Ministero del lavoro sulla determinazione del quantum retributivo dell'apprendista il cui rapporto è disciplinato ancora dalla l. n. 25/1955.

Con la risposta ad interpello del 21 giugno 2006 prot. n. 783 il Ministero del lavoro ha infatti precisato che, laddove si applichi il vecchio apprendistato e quindi il contratto collettivo che ne integra la disciplina, è comunque necessario riferirsi ai minimi retributivi del contratto collettivo vigente. Più in particolare il Dicastero ha chiarito che «nel caso di applicazione della l. n. 25/1955 e dell'art. 16 della l. n. 196/1997, proprio al fine di evitare una indebita commistione di discipline, anche di natura contrattuale, il datore di lavoro deve fare riferimento al contratto collettivo che regola tale tipologia di apprendistato. Solo con riferimento alle previsioni di carattere

economico occorrerà riferirsi al rinnovato Ccnl – sebbene riferito al nuovo apprendistato professionalizzante – al fine di evitare evidenti disparità di trattamento ed in attuazione del principio del favor prestatoris».

Ebbene, sulla scorta di un quadro normativo che con evidenza lascia spazi sempre maggiori al potere regolatorio delle parti sociali, anche su tale aspetto sarebbe utile una ulteriore riflessione. I principi che sottintendono l'intervento della Finanziaria 2010 – ma, ancor prima, i più incisivi interventi del d.l. n. 112/2008 che ha conferito massima libertà alla contrattazione collettiva e agli enti bilaterali di disciplinare la formazione “esclusivamente aziendale” – potrebbero suggerire di lasciare alle organizzazioni datoriali e sindacali l'onere di “aggiornare” i livelli retributivi propri del vecchio apprendistato, senza dunque introdurre una sorta di “sconfinamento” dell'ambito applicativo dei nuovi Ccnl che hanno invece disciplinato l'apprendistato professionalizzante.

***Daniilo Papa***

Direttore Divisione I D.G. Attività ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  
Componente del Centro Studi Attività ispettiva del Ministero e del Comitato scientifico della Fondazione Studi  
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro

\* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione.